

DELIBERA N. 161/21/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO SATELLITARE “FOX”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2.5 E 3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 2, 6 e 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(CONT. 08/21/DCA - PROC. 2797/SM)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato anche *Testo Unico*;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione media e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sotto scritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;



VISTA la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006 recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento*”;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 424/16/CONS del 16 settembre 2016 recante “*Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto CONT. 08/21/DCA/PROC. 2797/SM del 9 aprile 2021, notificato il 12 aprile 2021, l’Autorità ha accertato e contestato alla società The Walt Disney Company Italia S.r.l, con sede legale in Via Aporti Ferrante n. 6-8, 20125 Milano, la presunta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2.5 e 3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 2,

6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la messa in onda in data 12 marzo 2021, dalle ore 18:00 alle ore 18:20 circa (fascia oraria c.d. protetta), dal servizio di media audiovisivo satellitare “Fox”, dell’episodio “Gesù, Giuseppe e Maria” del programma a cartoni animati “*I Griffin*” in quanto ritenuto nocivo allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive acquisite al prot. 0200378 del 28 aprile 2021 e nel corso della audizione tenutasi in data 5 maggio 2021 per via telematica, stante la dichiarazione dello stato di emergenza legato alla diffusione del virus Covid-19.

Secondo la parte, il canale “Fox”, distribuito su piattaforma satellitare ad accesso condizionato al pagamento di una sottoscrizione, ha una linea editoriale tematica che si caratterizza dalla programmazione dedicata a telefilm in serie, volti a rappresentare l’evoluzione dei valori e dei modelli sociali della società americana nel tempo, nel cui alveo rientra la serie “*I Griffin*”. Secondo quanto prospettato nelle memorie difensive, “Fox” non è un canale tematico dedicato ai bambini, pertanto nel suo palinsesto non è rinvenibile una fascia di programmi destinata ad attrarre il pubblico di minori. Il canale è collocato nell’arco di numerazione 100 della guida elettronica dei programmi (EPG) di Sky, molto distante dall’area tematica destinata ai bambini (600), circostanza che concorre ad escludere che normalmente i minori abbiano occasione di transitare sul canale. La società evidenzia che “*I Griffin*” non è un prodotto per i minori, ma un prodotto di animazione concepito per un pubblico più maturo che si colloca nel filone stilistico e narrativo dell’*animation comedy*, ben distinto dal tradizionale genere *cartoon*, inteso come cartoni destinati ai bambini. In particolare, sostiene la società, è un programma che, utilizzando non di rado un registro provocatorio e satirico, affronta tematiche sociologiche e di costume della società americana che, lungi dall’attrarre i minori, li respinge per la complessità e talora per la cripticità dei riferimenti e per il tipo di comicità sofisticata e cerebrale. Ad avviso della parte, attraverso il racconto delle vicende della famiglia Griffin, vengono messe alla berlina l’ipocrisia, il perbenismo le manie e la mancanza di cultura della società americana. La stessa costruzione dei dialoghi degli episodi e delle diverse gag - secondo la società - avviene ad un ritmo decisamente più sostenuto rispetto a quello tipico dell’animazione per bambini e dialoghi così serrati e veloci sono difficili da seguire per i minori. Secondo la parte, tutti questi elementi già contribuiscono a creare una significativa barriera all’accesso dei minori alla visione del canale e dei suoi programmi, incluso l’episodio de “*I Griffin*” contestato e possono essere valutati come una agevolazione al ruolo e alla funzione primaria di controllo che la famiglia deve svolgere nei confronti dei minori all’ascolto.

La società precisa, comunque, che il canale adotta rigorose misure a protezione dei minori e ogni serie o programma mandato in onda viene vagliato preventivamente a tale fine attraverso una serie di valutazioni che prendono in considerazione pure le classificazioni dei programmi adottate da altre emittenti, non essendo la diffusione anche in chiaro de “*I Griffin*” sul territorio italiano una esclusiva di Disney Italia. Ribadisce che

tale scrupolosa condotta è confermata dal fatto che in oltre 20 anni di attività l'emittente non è mai stata oggetto di sanzioni, nonostante “*I Griffin*” vada in onda da molti anni e ciò induce la società, in perfetta buona fede, a ritenere che le modalità di trasmissione adottate siano corrette.

La parte dichiara che, a seguito di tutte le verifiche svolte, l'emittente ha classificato “BA” (ovvero bambini accompagnati) la serie “*I Griffin*” e che tale classificazione, unita alla natura tematica del canale “*Fox*” e al suo *target* di riferimento (certamente non un pubblico minorile), è ritenuta idonea, applicando il criterio probabilistico, ad escludere il rischio che i minori abbiano assistito normalmente all'episodio contestato. Da questo punto di vista, la società sottolinea che i dati di ascolto dimostrano che, relativamente all'episodio contestato, gli spettatori della fascia di età 4-17 anni sono stati pari allo 0,8% degli spettatori italiani di quella fascia di età in quel momento davanti al televisore, mentre nessuno degli spettatori che ha seguito l'episodio aveva meno di 14 anni; inoltre, rapportando gli spettatori dell'episodio contestato al totale della popolazione italiana di quella specifica fascia d'età, evidenzia che erano all'ascolto lo 0,09% dei 4-17 italiani (nessuno dei quali 4-14) e meno dello 0,4% degli italiani di età compresa fra 15 e 17 anni. Tali dati statistici dimostrano, ad avviso della società, l'assenza di offensività in concreto della condotta contestata e confermano ad un'analisi *ex post* e basata su dati storici (e non più solo prognostici) la correttezza delle valutazioni compiute *ex ante*: è ragionevole escludere che “*i minori abbiano visto o ascoltato normalmente*” il programma, così come richiesto dall'articolo 34, comma 2 del *Testo Unico*. Inoltre, ad avviso della parte, va tenuto conto che la EPG prevede la segnalazione del *rating* associato al *parental control* attribuito al programma e al singolo episodio in onda e che tale categorizzazione è visualizzabile in qualunque momento della trasmissione mediante la pressione del tasto “i” del telecomando. Secondo quanto prospettato nelle memorie difensive, tutto quanto sopraesposto contribuisce ad integrare una attuazione dei Principi generali di cui al Codice di autoregolamentazione media e minori e, in particolare, dell'impegno da parte delle imprese televisive ad “aiutare gli adulti, la famiglia ed i minori a un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive.”

La società ammette, nonostante quanto sopra, che alcuni passaggi dell'episodio contestato contengano espressioni che presentano profili critici. Sottolinea che, se si considera che ad oggi l'*animation comedy* “*I Griffin*” conta 18 stagioni per un totale di 309 episodi e che il processo di revisione per sua natura impegna la sensibilità del soggetto ad essa preposto, si comprende come, nonostante l'accurato controllo della programmazione, sia possibile che eccezionalmente, in dieci anni, alcuni secondi di programmazione possano essere valutati in modo opinabile. Ciò posto, appena ricevuta la contestazione, l'emittente, in un'ottica di assoluta collaborazione, ha immediatamente sospeso la trasmissione di repliche dell'episodio contestato e ha posto in essere un processo di riclassificazione della serie “*I Griffin*”, applicando la classificazione VM14 all'intera serie a far data dal 29 aprile 2021, adottando in questo modo uno *standard* di prudenza assai più elevato di quello richiesto dalla stessa normativa: infatti la classificazione BA è stata adottata sulla scorta delle indicazioni emerse nel corso di

interlocuzioni avute in passato con il Comitato media e minori e non è mai stata oggetto di contestazione in circa 17 anni di trasmissione del programma sul canale “Fox”.

Ad avviso della società, l’articolo 34 comma 2 del *Testo Unico* consente di diffondere contenuti vietati ai minori di anni 14 a condizione che si possa escludere che detti minori ascoltino “normalmente” tali programmi. La società richiama le considerazioni svolte dall’Autorità nella delibera n. 75/14/CSP del 17 luglio 2014 rispetto alla funzionalità del sistema di *parental control*, integrata in un certo numero di ricevitori televisivi, ed evidenzia che per essere attivata necessita di una specifica configurazione su iniziativa degli adulti. Secondo quanto dichiarato dalla parte, sul punto l’Autorità riconosceva che la diffusione di tale configurazione sul totale dei ricevitori televisivi venduti negli anni 2012 e 2013 era pari al 60% : sebbene nel 40% dei televisori il *parental control* non fosse stato configurato e il parco televisori delle famiglie italiane comprendesse numerosi apparecchi (meno recenti) inadatti a supportare la funzione di *parental control*, l’Autorità dichiarava che le circostanze fossero idonee ad escludere che i minori avessero visto o ascoltato normalmente il programma interessato. Secondo la società, tale delibera conferma che le emittenti non hanno l’obbligo di scongiurare in maniera assoluta qualsivoglia possibilità che un minore entri in contatto con un contenuto potenzialmente nocivo e sembra corretto affermare che la legge pone a carico delle emittenti un’obbligazione di mezzi e non di risultato in quanto viene richiesto di adottare misure idonee a evitare - normalmente, quindi non nella totalità dei casi - che i minori accedano al programma, ritenendo idonea la trasmissione in fascia notturna sebbene una quota di minori sia sveglia anche dopo le ore 23. Afferma che nel caso di specie l’emittente, per quanto sopraesposto, ha pienamente raggiunto l’obiettivo di escludere i minori dalla visione dell’episodio contestato, andando oltre l’obbligazione di mezzi, in quanto la portata lesiva che l’episodio ha avuto nei confronti dei minori di 14 anni è da considerarsi nulla. Per tutte le ragioni esposte chiede che il procedimento venga archiviato.

2. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della registrazione in atti, le giustificazioni presentate dalla società The Walt Disney Company Italia S.r.l nelle memorie difensive, acquisite al prot. 0200378 del 28 aprile 2021 e integrate dall’audizione svoltasi il 5 maggio 2021, non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni:

- in data 12 marzo 2021 è stato trasmesso, dalle ore 18:00 alle ore 18:20 circa, dal servizio di media audiovisivo satellitare “Fox”, fornito dalla società The Walt Disney Company Italia S.r.l con sede legale in Via Aporti Ferrante n. 6-8, 20125 Milano, l’episodio “Gesù, Giuseppe e Maria” del programma a cartoni animati “I Griffin” nell’ambito del quale Peter Griffin narra alla sua famiglia la storia del Natale e della Immacolata Concezione;



- come ben documentato nell'atto di contestazione, nel corso dell'episodio contestato si assiste a dialoghi caratterizzati dall'uso reiterato e gratuito di espressioni volgari, di scurrilità e turpiloquio, di offese alle confessioni e ai sentimenti religiosi;
- va considerato che "*I Griffin*" è un programma a cartoni animati USA, in formato *sit-com*, con contenuti, deformati dal registro ironico-satirico e da una costruzione iperbolica, suscettibili di letture di diversa complessità. In particolare, "*I Griffin*" risulta caratterizzato da stilemi e tratti iconici che attraggono fasce di pubblico diversificate dal punto di vista sia dell'età che da quello delle capacità di decodifica dei messaggi, rappresentando comunque un prodotto in grado di attrarre - a partire dalla sigla - il pubblico minorile, anche di fascia di età preadolescenziale, tenuto soprattutto conto della tecnica del cartone animato con la quale è realizzato;
- si osserva che l'Autorità contesta alla società questo specifico episodio, dal titolo "*Gesù, Giuseppe e Maria*", andato in onda il 12 marzo 2021, ritenuto nocivo per lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e risulta privo di fondamento l'eccepito mancato intervento dell'Autorità nei confronti dei precedenti episodi del programma "*I Griffin*" mandati in onda su "*Fox*". Sostiene la società che l'assenza di contestazioni o sanzioni da parte di questa Autorità avrebbe indotto l'emittente a ritenere che la classificazione dell'intera serie, adottata dall'emittente, asseritamente anche prendendo in considerazione le classificazioni dei programmi adottate da altre emittenti, fosse corretta. La circostanza eccepita dalla parte, destituita di ogni fondamento, non può evidentemente sancire la liceità dell'episodio in parola, in quanto l'esame di ciascuna fattispecie si fonda su un approfondito lavoro di analisi del contenuto del testo televisivo che implica l'assunzione di valutazioni non stereotipate e non suscettibili di generalizzazione, ma aderenti ad un'analisi specifica. Pertanto, la procedura di analisi posta in essere dall'Autorità, riconducibile all'analisi del contenuto come inchiesta, non può che riferirsi esclusivamente al singolo e specifico testo analizzato le cui qualità e caratteristiche, entrando in interazione con le peculiarità dei processi di fruizione e decodifica del minorenne, fanno emergere significati e messaggi concretamente idonei - come nel caso dell'episodio contestato - a nuocere al suo sviluppo. Peraltro si precisa che, per i profili di competenza assegnati dalla legge, tale valutazione *ex-post* è esclusivo appannaggio dell'Agcom e non hanno rilievo in questa sede le affermazioni, espresse dalla parte, in merito alle "*interlocuzioni*" avute in passato con il Comitato media e minori e alle asserite "*indicazioni*" da questi ricevute in merito alla tipologia di classificazione adottata per l'intera serie;
- il fatto che, secondo la società, il programma "*I Griffin*" non sia attraente per i minori infraquattordicenni, che l'episodio, sulla base di dati statistici prodotti attraverso una metodologia campionaria, non sia stato seguito da questi, non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme poste a tutela dei minori, considerato che nella scala dei valori - anche quelli giuridici - i diritti all'integrità fisica, psichica o morale della persona, e del fanciullo in particolare, non possono mai essere "*gradati*", e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici o statistici volti a comprimerne il contenuto sostanziale, in funzione di altre o altrui utilità. È acclarato che



il principio del *best interests of child* si erga a valore assolutamente prevalente rispetto ad altri interessi che sebbene garantiti, devono recedere di fronte all'interesse volto alla salvaguardia dell'integrità fisica, psichica o morale dei minori. In altre parole, ciò che configura la violazione delle disposizioni dell'articolo 34, comma 2, primo periodo, del *Testo Unico* è la sola possibilità di una diffusa percepibilità del contenuto nocivo, essendo sufficiente che tale contenuto diffuso "possa" essere fruito da persone minorenni, salve le espresse deroghe previste dal legislatore. La norma infatti prevede in via derogatoria la possibilità che contenuti nocivi per i minori possano essere trasmessi o in chiaro tra le 23 e le 7, ovvero nelle altre fasce orarie esclusivamente previa adozione di accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. L'ultimo periodo della previsione inoltre stabilisce l'obbligo, nel caso di trasmissione televisiva, di accompagnare tale trasmissione con un'avvertenza acustica precedente l'inizio del programma e di identificarla, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. Da questo punto di vista, pertanto, il richiamo alla delibera n. 75/14/CSP non risulta pertinente ai fini della trattazione del presente caso, in quanto l'oggetto di approfondimenti istruttori del procedimento conclusosi con l'adozione della delibera citata è stato il sistema di *parental control*, ritenuto - all'esito delle verifiche disposte - conforme a quanto previsto dalla normativa posta a tutela dei minori. In particolare, tale sistema è risultato assimilabile all'accorgimento tecnico espressamente previsto dall'art. 34, comma 2, del *Testo Unico* la cui adozione, unitamente all'avvertenza acustica e al simbolo visivo chiaramente visibile per tutto il corso del programma in caso di trasmissione televisiva - sia in chiaro che a pagamento - autorizza la messa in onda di programmi nocivi, in deroga al divieto previsto dalla citata disposizione. Di tale deroga non può in ogni caso beneficiare l'episodio de "*I Griffin*" del 12 marzo 2021, considerato che l'emittente, durante la messa in onda del programma - peraltro in fascia oraria protetta - non ha adottato né gli idonei accorgimenti tecnici, né gli elementi paratestuali (avvertenza acustica e simbolo visivo) prescritti. L'eventuale bassa *audience* del programma, che a dire della parte sarebbe seguito da pochissimi minori e da nessun infraquattordicenne, non è sufficiente, di per sé sola, ad integrare una delle ipotesi derogatorie al divieto di trasmissione di programmi pericolosi per lo sviluppo dei minori, ossia quella che esige l'adozione, da parte dell'emittente, di accorgimenti tecnici, tali da fare ragionevolmente escludere, secondo un criterio di normalità, la visione del programma dal pubblico minorenne;

- si è rilevato che per la visione del canale "*Fox*" è possibile impostare un *parental control* - limitato da un codice PIN - al fine di vietare la visione a 4 differenti fasce di pubblico, nello specifico: PT (per tutti), BA (bambini accompagnati), 12 (VM12), 14 (VM14). L'episodio "*Gesù, Giuseppe e Maria*" de "*I Griffin*" contestato è stato trasmesso dall'emittente con una classificazione BA: ciò implica che, qualora l'adulto impostasse il *parental control* su PT o su BA, la visione del programma sarebbe permessa a seguito dell'inserimento del PIN configurato sul decoder. Al contrario, qualora il *parental control* fosse impostato su 12 o su 14 (o in assenza di impostazione), la visione del programma "*I Griffin*" sarebbe permessa senza alcuna digitazione del PIN;



- gli accorgimenti sopracitati, adottati dall'emittente, e il cartello posto prima dell'inizio dell'episodio esaminato, inteso a segnalare che il programma è adatto a bambini accompagnati da adulti, risultano, all'esito delle verifiche svolte, misure insufficienti a prevenire il pregiudizio allo sviluppo dei minori, tenuto altresì conto della fascia oraria di trasmissione dell'episodio (fascia oraria c.d. protetta, *ex art. 3* del Codice di autoregolamentazione media e minori), della mancanza sia di un'avvertenza acustica, sia di un simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso della trasmissione;
- come evidenziato nell'atto di contestazione, ove sono riportati ampi stralci dei contenuti trasmessi, nell'episodio esaminato i dialoghi tra i personaggi sono caratterizzati dall'uso reiterato e gratuito di espressioni volgari, di scurrilità e turpiloquio, di offese alle confessioni e ai sentimenti religiosi che - anche alla luce delle peculiarità del *plot* narrativo che rendono difficoltosa, da parte dei minori, la contestualizzazione e l'elaborazione delle criticità rilevate (in parte peraltro ammesse dalla stessa società) - risultano suscettibili di incidere negativamente sulla sfera psichica, emotiva e morale dei telespettatori minorenni e di nuocere al loro sviluppo;
- alla luce di tutto quanto sopra chiarito, tenuto conto dei modelli, dei linguaggi e dei contenuti (reiterati), dell'orario (fascia oraria protetta) e della durata (20 minuti circa) e dell'assenza di alcuna avvertenza acustica e del simbolo visivo chiaramente visibile per tutto il corso del programma, l'episodio de "*I Griffin*" in parola risulta nel suo complesso nocivo allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e concretamente idoneo a turbare, pregiudicare, danneggiare i delicati complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi o opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minorenne;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 2.5, lettera b), del Codice di autoregolamentazione media e minori le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità, nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Codice di autoregolamentazione media e minori le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi;
- ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano

nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

- ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

- ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di autoregolamentazione media e minori, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva;

RITENUTO che la condotta tenuta dalla società The Walt Disney Company Italia S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo satellitare "Fox", integri la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2.5 e 3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 2, 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la diffusione dell'episodio "Gesù, Giuseppe e Maria" del programma a cartoni animati "I Griffin" in data 12 marzo 2021, dalle ore 18:00 alle ore 18:20 circa, in quanto ritenuto nocivo allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è da ritenersi di elevata entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minorenne in ascolto, alla luce dell'orario di messa in onda (fascia oraria protetta), dei reiterati contenuti nocivi trasmessi in assenza



sia degli idonei accorgimenti tecnici idonei all'esclusione della fruizione da parte dei minori, sia di apposita avvertenza acustica, sia di simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso della trasmissione. Si prende comunque atto della tematicità del canale, della sua collocazione EPG e di tutti gli accorgimenti comunque adottati dall'emittente (compresi la classificazione dell'episodio e il cartello iniziale), se pur non ritenuti, all'esito delle valutazioni istruttorie, idonei a prevenire il pregiudizio allo sviluppo dei minori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'emittente, con particolare riferimento sia alla sospensione della trasmissione di repliche dell'episodio, sia al processo di riclassificazione della serie "*I Griffin*", che ha portato alla classificazione VM14 all'intera serie a far data dal 29 aprile 2021 - iniziative tutte poste in essere dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio - la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa il 12 marzo 2021 in fascia oraria protetta.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "*Telemaco*" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2020, dai quali risulta un bilancio con perdita di esercizio pari a euro 26.944.899 e si evidenziano ricavi pari a euro 229.326.450 (voce A1 del Conto economico).

RITENUTO che, in relazione all'episodio del programma "*I Griffin*" in onda su "*Fox*" in data 12 marzo 2021, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società The Walt Disney Company Italia S.r.l, con sede legale in Via Aporti Ferrante n. 6-8, 20125 Milano, fornitore del servizio di media audiovisivo satellitare



“Fox”, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2.5 e 3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 2, 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 161/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 161/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba